



**Città di Recco**  
*Città Metropolitana di Genova*  
**Decorata di medaglia d'oro al merito civile**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

n. 81 del 02-03-2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE</b>
-----------------	---

**IL SINDACO**

**ATTESO** che sul territorio comunale si riscontra una notevole presenza di specie infestanti appartenenti alla famiglia dei muridi, idonea a costituire una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

**CONSIDERATO** che per ridurre sensibilmente tale presenza e' necessario procedere ad un'ampia ed organica derattizzazione dei luoghi di più frequente ricetto dei topi;

**DATO ATTO** che il Comune provvede con propri mezzi alla derattizzazione di immobili ed aree di propria pertinenza tramite l'affidamento a ditta specializzata dell'incarico per la periodica derattizzazione e disinfestazione;

**ATTESO** che tutti i proprietari e tutti i titolari di diritti equipollenti, di beni immobili pubblici e privati nonché, per gli spazi in condominio e comunque di uso comune, e tutti gli amministratori immobiliari, devono provvedere alla derattizzazione dei luoghi e degli spazi che, di norma, sono ricetto dei ratti, quali esemplificando: letti di corsi d'acqua, reti fognarie, fosse di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi, scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini ed a verde in genere, intercapedini;

**PRECISATO** inoltre che anche i proprietari, i titolari o i gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli e simili) oltre ai normali cicli di derattizzazione, devono tenere monitorati costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente intensificare gli interventi;

**RITENUTO** che, per garantire la massima efficacia dell'intervento occorre avviare una generale campagna di derattizzazione di tutti gli spazi sopra menzionati, e che gli interventi vengano effettuati contemporaneamente ed in modo completo con l'avvertenza che ogni intervento dovrà essere concluso, nel suo complesso, **entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento, effettuando almeno tre trattamenti ad intervalli non inferiori a giorni 120 l'uno dall'altro**, con l'obbligo per i privati, di dimostrare l'avvenuta operazione producendo al Comune di Recco apposita

attestazione di una ditta specializzata nel settore, **la quale deve operare in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute del febbraio 2012 ed entrata in vigore il 6 marzo 2012**; oppure apposita dichiarazione del luogo e l'indirizzo dell'area e/o dello stabile derattizzato, il nome del conduttore e/o del responsabile, la data dell'intervento e i prodotti utilizzati, qualora l'intervento di che trattasi venga direttamente effettuato dal proprietario **e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nella sopra indicata ordinanza del Ministero della Salute**:

**CONSIDERATO** opportuno stabilire che la sopra descritta documentazione debba essere presentata entro 15 giorni dall'effettuata operazione, la cui data deve essere indicata nell'attestazione o nella dichiarazione;

**RITENUTO** doveroso sottolineare che, nell'ipotesi di intervento effettuato senza l'ausilio di ditta specializzata:

- a)- La derattizzazione si intende eseguita sotto la completa ed esclusiva responsabilità del proprietario, a cui fa capo l'obbligo di adottare tutte le cautele atte e sufficienti ad evitare ogni pregiudizio e danno a persone e ad animali domestici attenendosi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute del febbraio 2012;
- b) - Il competente servizio di vigilanza potrà far eseguire un secondo intervento di derattizzazione qualora il primo non risulti eseguito a regola d'arte,

**VISTI** gli artt. 13 e 32 della Legge n. 833/78;

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del febbraio 2012;

**VISTO** l'art. 7 *bis* del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** l'art. 50, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** l'art. 108, c. 1 dello Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento Polizia Urbana;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari ed a tutti i titolari di diritti equipollenti, di beni immobili pubblici e privati nonché, per gli spazi in condominio e comunque di uso comune, anche a tutti gli amministratori immobiliari, di provvedere, **entro dodici mesi dalla data della presente ordinanza effettuando almeno tre trattamenti ad intervalli non inferiori a giorni 120 l'uno dall'altro**, alla derattizzazione dei luoghi e degli spazi che, di norma, sono ricetto dei ratti, quali esemplificando: letti di corsi d'acqua, reti fognarie, fosse di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi, scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini ed a verde in genere, intercapedini;

- Ai proprietari, titolari o gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli e simili) oltre ai normali cicli di derattizzazione, di tenere monitorati costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente di intensificare gli interventi;
- A tutti i proprietari e agli amministratori privati, sopra indicati di dimostrare l'avvenuta derattizzazione o mediante l'attestazione di ditta specializzata nel settore, o, in caso di derattizzazione effettuata direttamente, mediante dichiarazione debitamente sottoscritta. L'attestazione o la dichiarazione dovrà essere presentata al Comune di Recco entro 15 giorni dalla

effettuata operazione (la cui data deve essere indicata nel documento), con avvertimento, nell'ipotesi di derattizzazione effettuata senza ausilio di ditta specializzata, che:

- a) La derattizzazione si intende eseguita sotto la completa ed esclusiva responsabilità del proprietario, a cui fa capo l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare ogni pregiudizio e danno a persone e ad animali domestici attenendosi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute del febbraio 2012.
- b) Il competente servizio di vigilanza potrà far eseguire un secondo intervento di derattizzazione qualora il primo non risulti eseguito a regola d'arte;

### **DISPONE**

- l'utilizzo di prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della Sanita' e che garantiscano la minore tossicità per l'uomo, per gli animali domestici e per la fauna selvatica;
- il collocamento di esche in modo inaccessibile da parte delle specie "non target" ovvero mediante l'utilizzo di appositi dispenser per esche rodenticide;
- l'esposizione di cartello o simile nell'area e/o stabile oggetto di derattizzazione almeno 5 giorni prima e per tutta la durata dell'intervento, con l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del responsabile e della data della derattizzazione, un numero di telefono di pronta reperibilità delle informazioni e l'indicazione delle sostanze nocive utilizzate;
- l'invio, entro e non oltre 15 giorni dall'intervento, di comunicazione di avvenuta derattizzazione indicante il luogo e l'indirizzo dell'area e/o dello stabile derattizzato, il nome del conduttore e/o del responsabile, la data dell'intervento ed i prodotti utilizzati, all'Ufficio Igiene e Sanita' del Comune di Recco;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

- che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino che la derattizzazione non sia stata eseguita, ovvero non sia stata effettuata in maniera conforme a quanto disposto dal presente atto, verrà applicata una sanzione amministrativa che prevede un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 oltre ad obbligare i soggetti interessati ad effettuare l'intervento di derattizzazione entro 15 gg dalla notifica dell'accertamento degli Organi di Vigilanza. Ove non venga data completa attuazione al presente provvedimento e fatto salvo quanto sopra previsto, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza e' ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Genova oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

### **MANDA**

Alla Polizia Municipale e alla ASL3 Genovese U.O. Igiene e Sanità Pubblica per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

**IL SINDACO**  
**GANDOLFO CARLO**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*